Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 19 settembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Umbria

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 258 DEL 19 SETTEMBRE 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 65: **Mediocredito regionale lombardo, in Milano:** Rimborso di obbligazioni « 7% - 1973-1988 ». — **Mediocredito regionale lombardo, in Milano:** Rimborso di obbligazioni « 7% - 1973-1983 ». — **Mediocredito regionale lombardo, in Milano:** Rimborso di obbligazioni « 12% - 1977-1982 ». — **Mediocredito regionale lombardo, in Milano:** Rimborso di obbligazioni « 12% - 1978-1988 ». — **Officine metallurgiche Broggi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 settembre 1981. — **I.S.A. - Industria Serica di Asnago, società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **Società nazionale ferro metalli carboni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 7 settembre 1981. — **Interbanca - Banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 12% - 1977-1983 » sorteggiate il 3 settembre 1981. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Autostrade IRI 6% - 1969-1989 » sorteggiate il 1° settembre 1981. — **C.E.C.A. - Comunità europea del carbone e dell'acciaio:** Obbligazioni « 10% - 1975-1985 » sorteggiate il 10 settembre 1981. — **Sicula partenopea di navigazione, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni « 8% - 1980-1989 » sorteggiate il 7 settembre 1981. — **Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 3 agosto 1981. — **Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 3 agosto 1981. — **Sirp, società per azioni, in Arzignano (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1981. — **Bossi, società per azioni, in Mortara (Pavia):** Estrazione di obbligazioni. — **Portoverde, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1981. — **Portoverde, società per azioni, in Bologna:** Annullamento e sostituzione di obbligazioni.

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 18 settembre 1981, n. 518.

Trasferimento delle funzioni svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dall'Associazione nazionale controllo combustione e disposizioni in materia di etichettatura di prodotti alimentari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere in materia di trasferimento delle funzioni svolte dall'E.N.P.I. e dall'A.N.C.C., nonché di adeguare alle disposizioni comunitarie la normativa interna in materia di etichettatura di prodotti alimentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine per l'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle funzioni trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni (E.N.P.I.), dall'Associazione nazionale controllo combustione (A.N.C.C.) e dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'art. 1, primo comma, del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 332, nonché il termine per il comando del personale alle unità sanitarie locali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al terzo comma dello stesso art. 1, sono fissati al 1° gennaio 1982; il termine del 30 giugno 1981 di cui al secondo e terzo comma del predetto art. 1 è fissato al 31 dicembre 1981; il termine di cui al quarto comma del richiamato art. 1 è fissato al 30 giugno 1982; il termine di cui all'art. 1-*bis* del suddetto decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, introdotto in sede di approvazione della legge di conversione 27 giugno 1981, n. 332, è fissato al 31 gennaio 1982.

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 20 luglio 1981, n. 379.

Art. 3.

In attesa delle norme di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee del 18 dicembre 1978, n. 79/112, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità, è consentita l'importazione in Italia e la circolazione sul territorio nazionale dei prodotti alimentari conformi alle prescrizioni di etichettatura contenute nella direttiva stessa.

Il termine di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, è sospeso fino alla data di entrata in vigore delle norme di cui al precedente comma.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA — ALTISSIMO — DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1981
Atti di Governo, registro n. 35, *foglio n.* 10

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1981.

Scioglimento del consiglio comunale di S. Cipriano d'Aversa.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa (Caserta) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1981.

Essendo scaduto il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle norme vigenti la sezione di Caserta del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 436 del 22 giugno 1981, comunicato a tutti i consiglieri, convocava quel civico consesso per i giorni 4 e 8 luglio 1981 per provvedere al suddetto adempimento al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella seduta del 3 luglio 1981 quel consiglio comunale non approvava il bilancio di previsione per l'esercizio 1981.

Conseguentemente, la sezione di controllo, con provvedimento n. 504 del 9 luglio 1981, nominava un commissario *ad acta* che, in data 25 luglio 1981, deliberava l'approvazione del predetto documento contabile.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale ha, intanto, disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 regio decreto 30 novembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1981 anche dopo la scadenza dei termini

entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Ugo Torromeo.

Roma, addì 11 agosto 1981

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa (Caserta) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1981 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Ugo Torromeo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1981

PERTINI

ROGNONI

(5451)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1981.

Scioglimento del consiglio comunale di Grazzanise.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Grazzanise (Caserta) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1981.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo di Caserta, con provvedimento in data 22 giugno 1981, comunicato a tutti i consiglieri convocava quel civico consesso per il giorno 4 luglio 1981 in prima convocazione e per il giorno 8 luglio 1981 in seconda convocazione, per provvedere al suddetto adempimento al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella seduta del 4 luglio 1981, quel civico consesso non approvava il predetto documento contabile.

Pertanto la sezione di controllo con provvedimento n. 504 del 9 luglio 1981, nominava un commissario *ad acta* che, in data 24 luglio 1981, deliberava l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 novembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1981, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Grazzanise (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Madonna.

Roma, addì 11 agosto 1981

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Grazzanise (Caserta) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1981 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Grazzanise (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Madonna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1981

PERTINI

ROGNONI

(5450)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1981.

Scioglimento del consiglio comunale di Monte San Biagio.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Monte San Biagio (Latina), sorto dalle elezioni del 14 maggio 1978, si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1981.

Invero, scaduto infruttuosamente il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato a norma di legge, la sezione decentrata di Latina del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 147 del 17 giugno 1981, nominava un commissario *ad acta* per la predisposizione del bilancio da sottoporre all'esame del consiglio comunale.

Il commissario, dopo aver deliberato lo schema di bilancio, convocava il consiglio comunale per i giorni 7 e 10 luglio 1981, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con all'ordine del giorno l'esame del bilancio facendo decorrere dalla data del 7 luglio 1981 il termine di giorni 30, fissato dall'art. 4, penultimo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, per l'approvazione del bilancio *de quo*.

Le sedute del consiglio comunale, tenutesi il 7, 13 e 25 luglio nonché 1° e 3 agosto successivo non sortivano, peraltro, alcun effetto.

Il commissario *ad acta*, constatato l'infruttuoso decorso del termine all'uopo assegnato al consiglio comunale, con provvedimento n. 15 dell'8 agosto 1981, procedeva all'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio.

Il prefetto di Latina ha proposto, quindi, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, lo scioglimento del predetto consiglio comunale.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito ad approvare il bilancio di previsione 1981, anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964 entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monte San Biagio ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Rossano Dario.

Roma, addì 8 settembre 1981

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Monte San Biagio (Latina) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1981 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monte San Biagio (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Rossano Dario è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1981

PERTINI

ROGNONI

(5449)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 settembre 1981.

Emissione di certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° ottobre 1981, ai sensi della legge 30 marzo 1981, n. 119, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad una emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi, della durata di ventiquattro mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termini dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta una emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi, della durata di ventiquattro mesi, con godimento 1° ottobre 1981, ad un prezzo di emissione di lire 98 per ogni 100 lire di capitale nominale.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° aprile 1982, è pari al 10%.

Il tasso di interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 40 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di gennaio e febbraio per le cedole con godimento 1° aprile e pagabili il 1° ottobre successivo, e nei mesi di luglio e agosto per le cedole con godimento 1° ottobre e pagabili il 1° aprile successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

L'emissione dei certificati di credito di cui al precedente art. 1 è composta da un'unica serie.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° aprile 1982 e l'ultima il 1° ottobre 1983.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse connesse, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° ottobre 1983.

Art. 7.

I certificati di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dalle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, dagli istituti di credito speciale, dalle imprese di assicurazione, dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dagli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, da altri operatori tramite gli agenti di cambio nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni su indicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 28 settembre 1981 a mezzo lettera ovvero con telex o telegramma, e, in questi ultimi due casi, andranno confermate con lettera che dovrà pervenire entro il giorno 30 settembre 1981. L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Nelle domande suddette dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia presso cui verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Qualora le domande di sottoscrizione dei certificati di credito siano superiori all'offerta dei titoli, si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'emissione dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle successioni governative e postali.

Art. 8.

Il 1° ottobre 1981 gli operatori richiedenti i certificati di credito provvederanno a versare alle filiali della Banca d'Italia l'importo corrispondente ai titoli loro assegnati, pari a L. 980.000 per ogni milione nominale sottoscritto.

A fine giornata l'ammontare complessivo degli importi così introitati verrà versato, da parte della Banca d'Italia, alla coesistente sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, la quale emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 9.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1981-1983 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1981 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1981-1983 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1981 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del certificato, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola, nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine dei certificati sono ripetuti nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1981-1983 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1981 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

la serie ed il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo - bruno rossiccio
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo - grigio
taglio da lire 10 milioni: marrone - verde
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo - rosso violaceo
taglio da lire 100 milioni: bleu - arancio
taglio da lire 500 milioni: bleu intenso - verde smeraldo
taglio da lire 1.000 milioni: verde - grigio

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso
taglio da lire 5 milioni: in mattone
taglio da lire 10 milioni: in azzurro
taglio da lire 50 milioni: in celeste
taglio da lire 100 milioni: in verde
taglio da lire 500 milioni: in rosa
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari 1982 e 1983, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1983, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1981
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 271

(5487)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dei componenti del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana in sede giurisdizionale.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1981, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 150, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente della regione siciliana e vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stati nominati componenti del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, in sede giurisdizionale, su designazione di quella giunta regionale, i signori:

1) avv. Giovanni Nigro;
2) avv. Giuseppe Sangiorgio;
3) avv. Francesco Scoglio;
4) avv. Salvatore Marchese.

I predetti componenti durano in carica sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dalla data del giuramento.

(5427)

Nomina dei componenti del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana in sede consultiva

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1981, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 151, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente della regione siciliana e vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stati nominati componenti del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, in sede consultiva, su designazione di quella giunta regionale, i signori:

Componenti effettivi:

1) avv. Ettore Lo Cascio;
2) avv. Rosario Alessi;
3) avv. Rosario Ballatore.

Componenti supplenti:

1) avv. Rosario Leonardi;
2) avv. Romolo Enea Cipolla;
3) avv. Francesco Musotto;
4) avv. Giuseppe Cogliandoli.

I predetti componenti durano in carica sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dalla data del giuramento.

(5428)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione della indennità di carica e delle medaglie di presenza spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti, il 19 agosto 1981, registro n. 8 Lavoro, foglio n. 170, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministro del tesoro e vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 maggio 1981, è stato stabilito che ai consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici spetti un compenso mensile fisso di L. 60.000 lorde ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previste per legge, per statuto o per regolamento pari a L. 20.000 lorde. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

(5429)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di ingegneria:
microonde.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di magistero:
storia della musica.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di farmacia:
chimica generale ed inorganica.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Facoltà di economia e commercio:
economia politica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:
psicologia dell'età evolutiva.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di giurisprudenza:
storia del diritto italiano.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:
ortognatodonzia;
fisica medica;
patologia speciale medica e metodologia clinica;
patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (base).

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
biofisica.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di ingegneria:
tecnologia meccanica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5456)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Data di inizio delle prove del concorso a dieci posti di interprete nel ruolo di concetto degli interpreti

Le prove del concorso a dieci posti di interprete in prova nel ruolo di concetto degli interpreti, indetto con decreto ministeriale 15 settembre 1978, n. 3534, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1979, si svolgeranno in Roma presso il Ministero degli affari esteri, salone concorsi, piano rialzato, con inizio alle ore 8 del giorno 12 ottobre 1981.

I candidati ammessi al concorso saranno convocati singolarmente, in tempo utile, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Essi dovranno presentarsi nella suddetta sede muniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nell'art. 17 del bando di concorso.

(5458)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ammissione dei laureati in scienze forestali al concorso a quaranta posti di ispettore nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, limitatamente ai laureati in scienze forestali.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1980, registro n. 12, foglio n. 59, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 13 agosto 1980, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quaranta posti di ispettore nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva;

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Toscana in data 12 febbraio 1981, registrata al n. 161 del registro sentenze dell'anno 1981 con la quale è stata annullato il bando nella parte in cui prevede la partecipazione al concorso dei soli laureati in scienze agrarie e della produzione animale;

Decreta:

Art. 1.

Il disposto della lettera *a*), art. 2, del bando di concorso a quaranta posti di ispettore nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1980, registro n. 12, foglio n. 59, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 13 agosto 1980 è integrato nel senso che possono partecipare al concorso stesso anche i laureati in scienze forestali.

Art. 2.

I laureati in scienze forestali che alla data del 12 settembre 1980 erano in possesso oltre che della laurea, anche di tutti gli altri requisiti prescritti, possono presentare domanda di partecipazione al concorso entro trenta giorni a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, osservando quanto prescritto dal bando pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 13 agosto 1980.

Nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 novembre 1981 i candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento e di penna a inchiostro bleu o nero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 maggio 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1981
Registro n. 9 *Agricoltura, foglio n.* 374

(5436)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, con programma di esame in agronomia e coltivazioni erbacee, a quindici posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica.

In data 19 agosto 1981 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 8, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i risultati del concorso, per titoli e per esami, con programma di esame in agronomia e coltivazioni erbacee a quindici posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1980.

(5434)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, con programma di esame in biologia, a nove posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica.

In data 19 agosto 1981 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 8 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso, per titoli e per esami, con programma di esame in biologia, a nove posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1980.

(5435)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, con programma di esame in industrie agrarie, a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera diretta scientifica.

In data 19 agosto 1981 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 8 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso, per titoli e per esami, con programma di esame in industrie agrarie, a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1980.

(5437)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Concorso per il conferimento di una sede farmaceutica vacante nella provincia

Il medico provinciale di Parma informa che è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di una sede farmaceutica rurale vacante nella provincia di Parma.

La domanda, corredata dei documenti di rito, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 novembre 1981.

Per qualsiasi informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio del medico provinciale di Parma.

(5480)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1981, n. 49.

Articoli 27 e 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1981 e reiscrizione somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate al 31 dicembre 1980.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 12 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'avanzo finanziario dell'esercizio 1980 è accertato in lire 76.453.330.104 ed è destinato come segue:

a) L. 51.360.657.025 a fronte dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 1981 in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 1980, a norma dell'art. 53, quarto e quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, modificata ed integrata con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35;

b) L. 12.815.000.000 alla copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio 1980 (tabella n. 5), in relazione al disposto di cui all'art. 26, quinto e sesto comma, della vigente legge regionale di contabilità sopra richiamata;

c) L. 12.277.673.079 per le maggiori o nuove spese e compensazioni di minori entrate autorizzate con la presente legge.

Art. 2.

E' approvata la tabella n. 1 allegata alla presente legge relativa ai fondi di cui alla lettera *a*) del presente articolo.

Art. 3.

Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1981 sono apportate le variazioni indicate alle tabelle 2) e 3) allegate alla presente legge.

Art. 4.

Il contributo annuale a favore del Centro studi giuridici e politici di cui alla legge regionale 26 maggio 1975, n. 38, è elevato — a decorrere dall'anno 1981 — a lire 40 milioni sia in termini di competenza che di cassa (cap. 130).

Art. 5.

Per l'anno 1981 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.096 milioni in termini di competenza e di lire 500 milioni in termini di cassa per il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti a favore delle aziende agricole singole o associate e loro cooperative e consorzi, da concedere ai sensi e con le procedure previste dalla legge regionale 30 giugno 1973, n. 30, come modificata con leggi regionali 24 aprile 1975, n. 23 e 10 agosto 1977, n. 43 e dall'art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 5 (cap. 8000).

Art. 6.

Per l'anno 1981 è autorizzata — a carico del cap. 7510 — la spesa di lire 400 milioni in termini di competenza e di lire 300 milioni in termini di cassa per gli interventi di ripristino delle opere di bonifica di cui all'art. 4, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

La quota di lire 296 milioni del predetto stanziamento di competenza è anticipata dalla Regione per conto dello Stato a norma dell'art. 30, secondo e terzo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23. Il relativo rimborso sarà introitato al cap. 1260 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

Art. 7.

Per le finalità della legge regionale 16 gennaio 1981, n. 5 — recante interventi straordinari a favore della proprietà coltivatrice — è autorizzata, per l'anno 1981, l'ulteriore spesa di lire 483 milioni sia in termini di competenza che di cassa, mediante iscrizione al cap. 8210.

Art. 8.

Il fondo di solidarietà regionale a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie di cui alla legge regionale 22 giugno 1979, n. 31, è aumentato per il 1981, sia in termini di competenza che di cassa, di lire 50 milioni (cap. 2860).

Art. 9.

In attuazione dell'art. 16 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, sono disposte — per l'anno 1981 — le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

L. 419.611.500 in termini di competenza e di cassa, per l'espletamento delle funzioni assistenziali già esercitate dalla regione ed attribuite ai comuni con l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (cap. 2640);

L. 577.369.500 in termini di competenza e di cassa per le finalità di cui alla legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77, recante interventi per il diritto allo studio (cap. 925).

Art. 10.

E' autorizzata, per l'anno 1981, in termini di competenza, l'ulteriore spesa di lire 150 milioni per la tutela e il miglioramento del patrimonio regionale di edilizia scolastica di cui alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 63 (cap. 6645).

Art. 11.

E' autorizzata per l'anno 1981, la maggiore spesa di lire 80 milioni in termini di competenza e di cassa per le finalità della legge regionale 23 aprile 1980, n. 33, recante norme per la diffusione nelle scuole di giornali e periodici (cap. 950).

Art. 12.

Per le finalità di cui all'art. 10 della legge regionale 24 aprile 1979, n. 16, è autorizzata per l'anno 1981, in termini di competenza e di cassa, l'ulteriore spesa di lire 120 milioni con iscrizione al cap. 5505 denominato: « Spese per la commercializzazione dei prodotti dell'artigianato e l'organizzazione e la partecipazione a fiere e mostre ».

Art. 13.

Per il rimborso degli oneri connessi all'esercizio della delega conferita ai comuni dall'art. 3 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, in materia di interventi per l'artigianato è autorizzata, limitatamente all'anno 1981, la ulteriore spesa di lire 20 milioni sia in termini di competenza che di cassa, con iscrizione al cap. 5599.

Art. 14.

E' autorizzata per l'anno 1981, sia in termini di competenza che di cassa, la spesa aggiuntiva di lire 180 milioni a carico del cap. 4190 per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, in materia di caccia.

Art. 15.

Per le finalità di cui alla legge regionale 23 agosto 1977, n. 49 — recante interventi per l'attività promozionale e pubblicitaria diretta all'incremento dei flussi turistici in Umbria è autorizzata, per l'anno 1981, l'ulteriore spesa di lire 100 milioni con iscrizione in termini di competenza e di cassa, al cap. 5350.

Art. 16.

Limitatamente all'anno 1981, è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 110 milioni in termini di competenza e di cassa per le finalità della legge regionale 28 novembre 1979, n. 62 (cap. 960).

Art. 17.

E' autorizzata la spesa di lire 2.700 milioni per l'erogazione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 3, primo comma, lettera *a*), della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10, recante provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere pubbliche e la formazione di strumenti urbanistici di interesse degli enti locali.

E' approvato, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, di tale legge, il programma delle opere da ammettere ai benefici suddetti (tabella n. 4).

La quota di lire 2.500 milioni sarà iscritta al cap. 8900 del bilancio regionale dell'esercizio 1982 e ad essa si farà fronte con lo stanziamento previsto nel bilancio pluriennale 1981-83 al quarto settore, secondo programma, progetto *B*.

La differenza di lire 200 milioni è iscritta, in termini di competenza e di cassa, al cap. 8900 del bilancio 1981, con destinazione al comune di Assisi quale contributo per opere pubbliche da realizzare in occasione delle celebrazioni dell'ottavo centenario della nascita di S. Francesco.

Art. 18.

Per la esecuzione di lavori di pronto intervento nei comuni di cui all'allegata tabella n. 6, ai sensi degli articoli 24 e seguenti della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65, è autorizzata, per l'anno 1981, l'ulteriore spesa di lire 204 milioni con iscrizione, in termini di competenza e di cassa, al cap. 9240.

Art. 19.

Per l'anno 1981 è autorizzata, in termini di competenza e di cassa, l'ulteriore spesa di L. 100.000.000 con iscrizione sul cap. 5012, per le finalità della legge regionale 2 maggio 1980, n. 39, recante la delega alla provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza.

Art. 20.

Per l'anno 1981 è autorizzata, in termini di competenza e di cassa, l'ulteriore spesa di lire 70.000.000 a carico del cap. 1045, per le finalità della legge regionale 23 aprile 1980, n. 32, recante norme per lo sviluppo programmato dei servizi sportivi e delle attività ad essi connesse.

Art. 21.

Il fondo globale iscritto al cap. 6120 dello stato di previsione della spesa è ridotto, in termini di competenza, di lire 200.000.000. Pari riduzione è apportata in corrispondenza del progetto indicato nell'elenco n. 2 allegato al bilancio, al numero d'ordine 3.

Art. 22.

A norma di quanto disposto dall'art. 54, ultimo comma, della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata l'iscrizione al cap. 6060, sia in termini di competenza che di cassa, dello stanziamento di L. 31.770.000 per il finanziamento di debiti riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la data di chiusura dell'esercizio 1980 e non ancora divenuti esecutivi entro la data del 30 marzo 1981 (tabella n. 9).

Art. 23.

Il fondo globale iscritto al cap. 9700 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981 è aumentato, sia in termini di competenza che di cassa, di lire 120 milioni con destinazione al progetto di legge in corso concernente il contributo al comune di Gualdo Cattaneo nella spesa per l'acquisto del Palazzo Antonini da destinare a sede municipale.

Lo stanziamento di cui al comma precedente è aggiunto all'elenco n. 4 allegato al bilancio dell'esercizio 1981.

Art. 24.

Il fondo globale iscritto al cap. 9710 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981 è aumentato di lire 5.485 milioni in termini di competenza e di lire 2.541 milioni in termini di cassa con destinazione come segue:

a) quanto a L. 255.000.000 in termini di competenza e di cassa al progetto di legge in corso per il risanamento economico delle cooperative agricole;

b) quanto a L. 5.230.000.000 in termini di competenza e L. 2.286.000.000 in termini di cassa per provvedimenti in materia di agricoltura in attuazione della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Gli stanziamenti di cui al comma precedente sono aggiunti nell'elenco n. 5 allegato al bilancio dell'esercizio 1981.

Quota dello stanziamento indicato alla lettera *b*) del primo comma è utilizzata quanto a lire 596 milioni per il finanziamento degli interventi disposti con l'art. 5 della presente legge e quanto a lire 483 milioni per il finanziamento degli interventi disposti con l'art. 7.

Art. 25.

L'art. 15 della legge regionale 25 marzo 1981, n. 16 — concernente l'autorizzazione all'assunzione di mutui per conseguire il pareggio finanziario del bilancio regionale dell'esercizio 1981 — è abrogato.

Art. 26.

Alla copertura finanziaria delle maggiori spese autorizzate dalla presente legge si provvede con le variazioni di cui al precedente art. 3.

Art. 27.

La tabella P allegata al bilancio preventivo regionale dello esercizio 1981 è sostituita come indicato nella tabella n. 7 allegata alla presente legge.

Art. 28.

Al bilancio pluriennale 1981-83 sono apportate le variazioni indicate nell'allegata tabella n. 8.

Art. 29.

Con separata legge sarà data attuazione al disposto dell'art. 12 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 246, recante provvedimenti per il contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 12 agosto 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 1° giugno 1981 (atto n. 253) e in data 20 luglio 1981 (atto n. 335) ed è stata vistata dal commissario del Governo l'11 agosto 1981.

(*Omissis*).

(5394)

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1981, n. **50.**

Interventi a favore dell'edilizia sportiva. Modifica alla legge regionale 23 aprile 1980, n. 32.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 19 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Limitatamente all'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni in termini di competenza e di cassa, da destinare alla concessione di contributi a fondo perduto a favore dei comuni singoli o associati per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento, nel capoluogo e nelle frazioni, di impianti sportivi destinati ad uso pubblico, aventi le caratteristiche essenziali per lo svolgimento delle attività motorie di base a livello ricreativo ed amatoriale.

I contributi sono concessi dalla giunta regionale, sentita la consulta regionale per lo sport, e previo parere della competente commissione consiliare in misura non superiore alle percentuali della spesa ritenuta ammissibile, secondo la tabella *A* allegata alla presente legge, e comunque non possono eccedere l'importo di L. 50.000.000 per ciascun intervento.

I contributi, nell'ambito del progetto generale presentato da ciascun comune, in particolare quando trattasi di impianti sportivi multipli, possono essere concessi anche per uno stralcio funzionale.

Lo stralcio funzionale è indicato dal comune richiedente il quale, nel caso specifico, presenterà, contemporaneamente al certificato di inizio dei lavori, copia degli atti deliberativi inerenti la richiesta di mutuo necessario per finanziare il completamento dell'opera.

Il 50 per cento del contributo viene erogato su presentazione del certificato di inizio dei lavori; il restante 50 per cento alla presentazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei medesimi. Il certificato di inizio dei lavori deve essere presentato entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione del decreto di assegnazione del contributo nel Bollettino ufficiale della Regione.

I contributi assegnati ai comuni che non si atterranno alle disposizioni di cui al precedente comma sono revocati e riassegnati dalla giunta regionale, applicando gli stessi criteri adottati per l'elaborazione del piano di riparto.

L'uso degli impianti costruiti, ampliati, ristrutturati, ammodernati con il contributo regionale, deve essere garantito a tutte le associazioni e società sportive presenti nel territorio sulla base di apposito regolamento approvato dall'ente beneficiario del contributo.

Le domande intese ad usufruire delle provvidenze di cui alla prensente legge devono essere inoltrate, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, al presidente della giunta regionale e corredate dalla documentazione prevista dall'art. 7, lettera *a*), della legge regionale 23 aprile 1980, n. 32.

A tutte le richieste di contributo deve essere allegata una dichiarazione dalla quale risultino le eventuali agevolazioni o contributi diversi che siano stati percepiti o richiesti allo stesso titolo.

Le domande carenti della documentazione prescritta e quelle pervenute fuori termine non sono ammesse a contributo.

Art. 2.

Fino all'entrata in vigore del piano regionale triennale di cui all'art. 3 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 32, i contributi di cui all'art. 8 della legge citata sono assegnati dalla giunta regionale, sentita la consulta regionale per lo sport e previo parere della competente commissione consiliare.

Art. 3.

Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 32, è fissato al 31 dicembre 1981.

Art. 4.

La spesa di cui al precedente art. 1 è imputata al cap. 6920 del bilancio 1981 denominato: «Contributi regionali per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico».

Ad essa si farà fronte con riduzione, di pari importo, dello stanziamento iscritto al cap. 6891 dello stesso bilancio, per le finalità della legge regionale 23 aprile 1980, n. 32.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 12 agosto 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 13 luglio 1981 (atto n. 316) ed è stata vistata dal commissario del Governo l'11 agosto 1981.

ALLEGATO

TABELLA *A*

Per le opere il cui costo ammissibile è:

fino a lire 10.000.000	75 per cento
fino a lire 20.000.000	70 per cento
fino a lire 30.000.000	65 per cento
fino a lire 40.000.000	60 per cento
fino a lire 50.000.000	55 per cento
oltre a lire 50.000.000	50 per cento

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1981, n. 51.

Modifica termine operatività art. 12 legge regionale 8 giugno 1981, n. 33.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 19 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine di cui al primo comma dell'art. 12 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 33, è fissato al 1° gennaio 1983.

Fino al 31 dicembre 1982 si applicano le norme del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975 e successive modificazioni ed integrazioni e la legislazione regionale vigente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 12 agosto 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 21 luglio 1981 (atto n. 347) ed è stata vistata dal commissario del Governo l'11 agosto 1981.

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1981, n. 52.

Leggi regionali 20 luglio 1979, n. 38 e 18 marzo 1980, n. 20. Modifiche ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 19 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1, g), della legge regionale 18 marzo 1980, n. 20, è abrogato.

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 10 della legge regionale 20 luglio 1979, n. 38, è sostituito come segue:

«Quando il piano di sviluppo prevede l'acquisto di bestiame bovino o ovino, la concessione delle provvidenze previste dagli articoli precedenti per tali acquisti è subordinata alla condizione che a conclusione del piano di sviluppo, la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti sul complesso delle vendite effettuate dall'azienda superi il 60 per cento».

Dopo il quarto comma del predetto art. 10 è aggiunto, prima del quinto, un ulteriore comma, come segue:

« Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suinicolo, la concessione delle provvidenze di cui al titolo I è subordinata alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo non inferiore a 13.158 E.C.U. e non superiore a 66.699 E.C.U. e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35 per cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda.

Qualora si tratti di una produzione comune a più aziende, quest'ultima condizione, s'intende osservata quanto il 35 per cento degli alimenti possa essere prodotto dalle medesime aziende associate ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 12 agosto 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 13 *luglio* 1981 (*atto n.* 315) *ed è stata vistata dal commissario del Governo l'*11 *agosto* 1981.

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1981, n. 53.

Supporti tecnico-conoscitivi e contributi ai consorzi urbanistici, di cui alla legge regionale n. 40/1975 e alle comunità montane per studi e ricerche per la programmazione territoriale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 19 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Per agevolare l'attività dei consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e delle comunità montane di cui alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 12, inerente la pianificazione territoriale nonché la gestione delle funzioni delegate, la regione dell'Umbria interviene sia fornendo supporti cartografici adeguati alle loro esigenze sia concedendo contributi per studi e ricerche di carattere territoriale finalizzate alla redazione del piano urbanistico territoriale regionale (PUTR) e del piano urbanistico comprensoriale (PUC).

Art. 2.

Supporti cartografici di base

La giunta regionale in base a quanto previsto dai punti 2 e 3 dell'art. 15 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, fornisce gratuitamente ai consorzi e comunità montane di cui al precedente art. 1, i supporti cartografici di base provvedendo all'aggiornamento della cartografia topografica a scala 1:25.000, nonché al completamento della cartografia « ortofotocarta » a scala 1:10.000.

Art. 3.

Contributi ai consorzi e alle comunità montane

I consorzi di cui alla legge n. 40/1975 e le comunità montane di cui alla legge regionale n. 12/1978, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno richiedere il concorso finanziario per l'esecuzione di studi e ricerche finalizzate alla realizzazione del piano urbanistico territoriale regionale e al piano urbanistico comprensoriale, nonché per dotarsi di altri supporti cartografici a grande scala, compresi quelli previsti agli articoli 4 e 5 della legge regionale 29 ottobre 1979, n. 59

La richiesta dovrà essere trasmessa alla giunta regionale, corredata del progetto di ricerca o di formazione di cartografia e il relativo preventivo di spesa.

La giunta regionale sentita la competente commissione consiliare assegnerà i contributi in relazione alle richieste pervenute e alle priorità determinate dalla programmazione regionale.

Il contributo assegnato sarà erogato per il 50 per cento all'affidamento dei lavori ed il restante 50 per cento a lavori ultimati.

Art. 4.

Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge sono disposte, limitatamente all'anno 1981, le seguenti autorizzazioni di spesa, in termini di competenza e di cassa:

a) per gli interventi di cui all'art. 2 lire 280 milioni;

b) per gli interventi di cui all'art. 3 lire 170 milioni.

La complessiva spesa di L. 450.000.000 è iscritta al cap. 5855, di nuova istituzione, denominato: « Spese per supporti tecnico-conoscitivi e per contributi a' consorzi urbanistici di cui alla legge regionale n. 40/1975 ed alle comunità montane per studi e ricerche in materia di programmazione territoriale », e ad essa si fa fronte con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 6120 (elenco n. 2 allegato al bilancio 1981, n. d'ordine 1).

Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1981 sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In aumento:	—	—
Cap. 5855	L. 450.000.000	L. 450.000.000
In diminuzione:		
Cap. 6120	L. 450.000.000	L. 450.000.000

Gli interventi disposti con la presente legge trovano riferimento nel bilancio pluriennale 1981-83 al primo settore, primo programma, progetto *d*).

Qualora entro il termine prescritto al precedente art. 3, le richieste fossero inferiori alla somma stabilita, la giunta regionale potrà utilizzare la rimanente somma per effettuare gli interventi previsti ai precedenti articoli 2 e 3 che risultassero comunque necessari.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 12 agosto 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 21 *luglio* 1981 (*atto n.* 343) *ed è stata vistata dal commissario del Governo l'*11 *agosto* 1981.

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1981, n. 54.

Rifinanziamento leggi regionali numeri 10/1973 e 32/1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 19 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge dispone la concessione, per l'anno 1981, di provvidenze finanziarie per la realizzazione delle opere di cui all'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1973, n. 10 e delle attrezzature alberghiere di cui all'art. 4, lettera *a*) della legge regionale 22 giugno 1979, n. 32.

Art. 2.

Le provvidenze finanziarie consistono:

a) nel contributo regionale annuo, per un periodo non superiore ad anni 20, pari al cinque per cento del capitale concesso a mutuo dagli istituti bancari autorizzati;

b) nella concessione di garanzie sussidiarie per consentire l'erogazione del mutuo fino all'importo complessivo della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 3.

Gli aventi diritto decadono dalle provvidenze finanziarie disposte ai sensi delle leggi regionali 23 gennaio 1973, n. 10 e 21 maggio 1974, n. 33, qualora gli istituti di credito non pervengano alla stipula del contratto condizionato di mutuo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il termine di cui al precedente comma è elevato di ulteriori tre mesi qualora l'ammissione ai medesimi benefici sia stata disposta nel periodo di un anno precedente l'entrata in vigore della presente legge.

Le disponibilità finanziarie derivanti dalle decadenze pronunciate ai sensi dei precedenti commi sono utilizzate dalle amministrazioni provinciali per ulteriori concessioni da disporsi sulla base delle destinazioni stabilite dalle leggi regionali 23 gennaio 1973, n. 10 e 21 maggio 1974, n. 33.

Art. 4.

Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le norme di cui al titolo II della legge regionale 22 giugno 1979, numero 32.

Art. 5.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1973, n. 10, è autorizzato, per l'anno 1981, il limite d'impegno di lire 150 milioni con iscrizione al cap. 9260 del bilancio preventivo regionale di detto anno.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, lettera *a*) della legge regionale 22 giugno 1979, n. 32, è autorizzato il limite di impegno di lire 100 milioni con iscrizione al cap. 9261 dello stesso bilancio.

All'onere complessivo di lire 250 milioni si fa fronte, per l'anno 1981, con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9700 (elenco n. 4 allegato al bilancio, n. d'ordine 4).

Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:

PARTE SPESA

In aumento:

Cap. 9260	L.	150.000.000
Cap. 9261	»	100.000.000

In diminuzione:

Cap. 9700	L.	250.000.000

Nei bilanci degli esercizi dal 1981 al 2000 è iscritta nei capitoli 9260 e 9261 l'annualità rispettivamente di lire 150 milioni e 100 milioni.

La quota di ciascun limite d'impegno eventualmente non utilizzata nel 1981 costituirà economia di spesa di tale esercizio e limite di impegno per gli esercizi successivi e così via fino al suo esaurimento. In tal caso nei bilanci dal 2001 in poi saranno iscritti gli stanziamenti per far fronte alle annualità scadute dopo detto anno.

Alle garanzie sussidiarie di cui all'art. 6, lettera *b*), della legge regionale 22 giugno 1979, n. 32, si provvede con il fondo di cui all'art. 14 della legge regionale 25 marzo 1981, n. 16, iscritto al cap. 6045.

Gli interventi disposti con la presente legge sono previsti nel bilancio pluriennale 1981-83, al terzo settore, terzo programma, progetto 3.2.

Per gli anni dal 1982 in poi si provvederà con legge di bilancio a determinare l'entità delle eventuali nuove autorizzazioni di spesa a norma dell'art. 5 della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 12 agosto 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 21 *luglio* 1981 (*atto n.* 324) *ed è stata vistata dal commissario del Governo l'*11 *agosto* 1981.

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1981, n. 55.

Norme per la incentivazione di attività produttive e valorizzazione delle risorse naturali dei prodotti del bosco e del sottobosco.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 19 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In adempimento a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono emanate le seguenti norme, ferme restando le discipline della legge regionale 11 agosto 1978, n. 40, in materia di tutela della flora e 2 maggio 1980, n. 38, per la valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi.

Art. 2.

Ai fini dell'attuazione del programma regionale di forestazione, sono concesse provvidenze per:

a) interventi di ricostituzione dei boschi, intesi a migliorare le qualità e le quantità dei prodotti;

b) conversione di cedui in boschi di alto fusto;

c) costruzione, ampliamento di impianti esistenti ed acquisto di attrezzature per la trasformazione dei prodotti del bosco e sottobosco, di materiale legnoso ricavato dall'utilizzazione dei cedui;

d) coltivazione di piante a rapido accrescimento;

e) utilizzo di specie officinali ed aromatiche per scopi scientifici, didattici, farmaceutici o industriali, compreso l'acquisto delle attrezzature necessarie alle prime lavorazioni e trasformazioni dei prodotti freschi ed essiccati;

f) acquisto ed affitto di terreni da destinare alle utilizzazioni previste dal presente articolo;

g) attuazione delle tecniche di utilizzo a scopo energetico, alimentare, zootecnico e faunistico dei prodotti del bosco e sottobosco;

h) iniziative per la coltivazione, valorizzazione, miglioramento colturale e produttivo dei funghi, dei tartufi, dei prodotti del sottobosco e delle piante officinali, aromatiche e mellifere;

i) opere sistematorie e migliorative di aree verdi da destinare ad uso pubblico.

Art. 3.

Per i fini previsti dal precedente articolo, la Regione concorre, secondo le modalità di cui ai successivi articoli 4, 5, 6, 7 e 8:

per le voci *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), nel pagamento degli interessi sui prestiti e mutui concessi dagli istituti di credito;

per le voci *g*), *h*), *i*), alla concessione di contributi in conto capitale.

Art. 4.

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi è concesso nelle seguenti misure:

zone montane: prestiti 12,50 per cento; mutui 13,25 per cento;

altre zone: prestiti 9,00 per cento; mutui 11,50 per cento.

I tassi a carico dei prestatari e dei mutuatari non potranno essere inferiori a quelli minimi determinati ai sensi del terzo comma dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il concorso negli interessi a carico della Regione viene concesso per i prestiti e i mutui erogati dagli istituti ed enti, autorizzati ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, all'esercizio del credito agrario, che applicano i tassi di interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quella fissata con decreto interministeriale ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni.

I mutui ed i prestiti sono concessi fino alla misura del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ed hanno la seguente durata:

a) cinque anni, per l'acquisto di attrezzature e macchinari mobili destinati alla utilizzazione industriale e commerciale dei prodotti del bosco e sottobosco, delle piante officinali ed aromatiche e di quelle mellifere;

b) dieci anni, per l'acquisto di attrezzature e macchinari fissi, per la costruzione e l'ampliamento di impianti di trasformazione dei prodotti del bosco e sottobosco, delle piante officinali, aromatiche e mellifere, nonché per l'acquisto ed affitto di terreni;

c) venti anni, per la ricostituzione ed il miglioramento dei boschi esistenti, conversione di boschi cedui in boschi d'alto fusto, coltivazione di specie legnose a rapido accrescimento.

I mutui riguardanti la realizzazione di opere, sono erogati in ragione del 40 per cento non appena perfezionato il relativo contratto; per il 35 per cento in base a stati di avanzamento accertati dai competenti uffici regionali ed il 25 per cento a saldo, in base alle risultanze del collaudo delle opere stesse.

I prestiti concessi per il solo acquisto di macchinari o attrezzature mobili, sono erogati dietro presentazione delle relative fatture debitamente vistate, previo accertamento dei competenti uffici regionali.

I mutui di cui alla presente legge quando siano concessi in favore di coltivatori diretti, coloni, affittuari, altri lavoratori della terra singoli od associati e loro cooperative o consorzi sono assistiti dalle garanzie sussidiarie previste dalle leggi vigenti in materia.

Art. 5.

I contributi in conto capitale sono concessi fino ad un limite massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ed erogati previo collaudo o accertamento effettuato dai tecnici della Regione e su presentazione di regolare fattura di acquisto di quanto ammesso a contributo.

I richiedenti sono tenuti a non mutare destinazione delle attrezzature, dei macchinari e degli impianti, per tutta la durata delle singole operazioni, sotto pena di decadenza del beneficio.

Art. 6.

Il concorso al pagamento degli interessi sui prestiti e mutui ed i contributi in conto capitale, sono concessi dalla giunta regionale.

Salvo quanto previsto dall'art. 8, le domande per ottenere i finanziamenti devono essere inviate alla giunta regionale tramite le comunità montane competenti per territorio o i comuni per i territori non ricompresi in quelli delle comunità montane. Le comunità montane o i comuni acquisiscono la necessaria documentazione da inviare alla giunta regionale unitamente alla istanza ed al parere, non oltre il 30 aprile di ogni anno.

Alle domande devono essere allegati, oltre la normale documentazione:

a) i preventivi di spesa per l'acquisto di macchine ed attrezzature mobili;

b) i progetti esecutivi completi per la esecuzione di opere e di impianti fissi;

c) i preventivi di spesa per l'acquisto o l'affitto di immobili.

Art. 7.

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati, a carico del bilancio per l'esercizio 1981, i seguenti limiti d'impegno:

a) lire 20 milioni con imputazione al cap. 8421 di nuova istituzione nel bilancio per l'esercizio in corso (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 43 - cat. 3 - tipo 21 - set. 12) denominato: « Contributo regionale negli interessi sui mutui quinquennali contratti per l'acquisto di attrezzature e macchinari mobili destinati alla utilizzazione industriale e commerciale dei prodotti del bosco e sottobosco, delle piante officinali ed aromatiche e di quelle mellifere »;

b) lire 160 milioni con imputazione al cap. 8422 di nuova istituzione nel bilancio per l'esercizio in corso (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 43 - cat. 3 - tipo 21 - set. 12) denominato: « Contributo regionale negli interessi sui mutui decennali contratti per l'acquisto di attrezzature e macchinari fissi e per la costruzione e l'ampliamento di impianti destinati alla utilizzazione industriale e commerciale dei prodotti del bosco e sottobosco, delle piante officinali, aromatiche e mellifere, nonché per l'acquisto ed affitto di terreni »;

c) lire 20 milioni con imputazione al cap. 8423 di nuova istituzione nel bilancio per l'esercizio in corso (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 43 - cat. 3 - tipo 21 - set. 12) denominato: « Contributo regionale negli interessi sui mutui ventennali contratti per la ricostituzione ed il miglioramento dei boschi esistenti, per la conversione di boschi cedui in boschi d'alto fusto, per la coltivazione di specie legnose a rapido accrescimento ».

Sono altresì autorizzati, a carico del bilancio 1981, i seguenti stanziamenti per gli interventi previsti all'art. 2, lettere g), h), i), della presente legge;

d) lire 70 milioni con imputazione al cap. 8424, di nuova istituzione nel bilancio dell'esercizio in corso (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 43 - cat. 3 - tipo 21 - set. 12), denominato: « Contributi a favore delle tecniche di utilizzo a scopo energetico, alimentare e zootecnico dei prodotti del bosco e del sottobosco »;

e) lire 100 milioni con imputazione al cap. 8425 di nuova istituzione nel bilancio dell'esercizio in corso (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 43 - cat. 3 - tipo 21 - set. 12) denominato: « Contributi per la coltivazione, la valorizzazione, il miglioramento colturale e produttivo dei funghi, dei tartufi, dei prodotti del sottobosco e delle piante officinali, aromatiche e mellifere, nonché per opere sistematorie di aree verdi da destinare ad uso pubblico ».

Le annualità relative ai limiti di impegno di cui alle lettere a), b) e c), del primo comma del presente articolo saranno iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1981 al 1987 e ad essi si farà fronte con quota del fondo di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, assegnata all'Umbria per interventi nel settore della forestazione. Per gli anni successivi le annualità residue saranno poste a carico dello Stato ai sensi dell'art. 18 della stessa legge.

La quota dei predetti limiti di impegno eventualmente non utilizzata nell'anno 1981 costituirà economia di spesa di tale esercizio e limite d'impegno per gli esercizi successivi fino al suo esaurimento.

All'onere di lire 170 milioni per i contributi in conto capitale di cui alle lettere d) ed e) del secondo comma del presente articolo, si farà fronte con parte della disponibilità esistente nella quota assegnata all'Umbria sugli stanziamenti recati per gli anni 1978 e 1979 dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, per gli interventi nel settore della forestazione è reiscritta al cap. 8416 della competenza dell'esercizio 1981 a norma dell'art. 53 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, come modificato con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35.

Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In aumento:	—	—
Cap. 8421	20.000.000	20.000.000
Cap. 8422	160.000.000	160.000.000
Cap. 8423	20.000.000	20.000.000
Cap. 8424	70.000.000	70.000.000
Cap. 8425	100.000.000	100.000.000
Totali . . .	370.000.000	370.000.000
In diminuzione:		
Cap. 8416	370.000.000	370.000.000

Gli interventi disposti con la presente legge sono previsti nel programma regionale pluriennale per l'attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984, approvato dal consiglio regionale con deliberazione n. 1714 del 23 aprile 1980, nell'ambito del piano agricolo nazionale adottato dal CIPAA il 13 dicembre 1979.

Gli stessi interventi sono previsti nel bilancio pluriennale 1981-83 della regione Umbria, nel 2° settore, 2° programma, progetto F/1.

Art. 8.

Le domande di cui all'art. 6, per l'anno 1981, devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 12 agosto 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 13 luglio 1981 (atto n. 298) ed è stata vistata dal commissario del Governo l'11 agosto 1981.

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1981, n. 56.

Gettone di presenza a favore dei membri estranei all'amministrazione regionale del comitato tecnico permanente di cui all'art. 4 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 21, concernente l'istituzione del sistema informativo regionale per la programmazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 19 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai membri del comitato tecnico permanente di cui all'art. 4 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 21, estranei all'amministrazione regionale, è corrisposto, per ogni effettiva presenza alle relative riunioni, lo stesso trattamento economico previsto per i componenti del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

All'onere conseguente si fa fronte con quota dello stanziamento annuale del cap. 730 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 12 agosto 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 13 *luglio* 1981 (*atto n.* 300) *ed è stata vistata dal commissario del Governo l'*11 *agosto* 1981.

(5395)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812580)